

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI  
Sez. di Conegliano  
STATUTO

CAPO I – COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – E' costituita un'associazione con sede in Conegliano e con la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI - SEZIONE DI CONEGLIANO.

L'associazione non ha scopo di lucro ed è assolutamente apolitica e apartitica. Essa avrà la durata a tempo indeterminato sino a delibera di scioglimento da parte dell'assemblea straordinaria.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 – L'associazione si prefigge lo scopo di sostenere, coordinare, promuovere, creare e dirigere iniziative nel campo sociale, assistenziale, educativo e di protezione civile, corsi d'istruzione per la preparazione teorica e pratica al primo soccorso di qualunque cittadino che si trovi in una improvvisa situazione che richieda assistenza immediata nonché il mantenimento di legami tra i diplomati soccorritori anche per eventuali volontarie attività pratiche di gruppo. L'associazione assumerà ed organizzerà iniziative che risultino rispondenti al suo scopo.

Art. 3 – L'associazione opera quale sezione del comune di Conegliano dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI. La sezione agirà in armonia con gli scopi dell'AIS ma è economicamente e giuridicamente autonoma. L'associazione accetta ed è tenuta alla piena osservanza dello statuto dell'AIS.

In caso di scioglimento della sezione per qualsiasi causa, l'attivo patrimoniale residuo passerà all'AIS. Il presidente della sezione è membro di diritto del Cons. Direttivo dell'AIS.

CAPO II – I SOCI

Art. 4 – Sono soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione, versano la quota di iscrizione e si obbligano al pagamento annuale della quota determinata dal Cons. Direttivo.

Possono essere soci benemeriti sia persone fisiche che giuridiche ed enti, con solo voto consultivo.

Art. 5 – Spetta al Cons. Direttivo di decidere sull'ammissione dei soci.

Per gravi e comprovati motivi i soci possono essere radiati dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Cons.

Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione il socio può appellarsi all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

CAPO III – PATRIMONIO E PROVENTI

Art. 6 – Nessun compenso o gettone di presenza verrà corrisposto ai soci chiamati a ricoprire le cariche associative in quanto, dato lo scopo benefico dell'associazione, le cariche stesse e le prestazioni dei soci sono libere e gratuite, nell'interesse della comunità.

Art. 7 – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dai contributi versati dai soci;
2. dalle rendite del proprio patrimonio;
3. da elargizioni ricevute da benefattori;
4. da contributi ed elargizioni straordinari da parte di enti pubblici e privati;
5. da donazioni, liberalità e lasciti testamentari disposti a favore dell'associazione con specifica destinazione per costituire un'iniziativa sociale, assistenziale ed educativa di carattere permanente;
6. ogni altra entrata prevista dalla l. 266/1991.

Art. 8 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno solare.

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il preventivo contiene le entrate e le spese previste per l'anno in corso.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## CAPO IV – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 – L'assemblea è costituita dai soci che figurano iscritti nei registri dell'associazione e sono in regola coi pagamenti della quota associativa.

Essa è convocata in Conegliano, anche fuori dalla sede sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio, ed ogni qualvolta il Cons. Direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea si fa mediante lettera con A/R (o con qualsiasi altra forma deliberata dal Consiglio) quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi.

Art. 10 – L'assemblea:

approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che saranno accompagnati dalle relazioni del Cons. Direttivo e dei Revisori sul bilancio stesso;

nomina i membri del Cons. Direttivo ed i Revisori;

delibera sopra tutti gli argomenti che vengono ad essa sottoposti dal Cons. Direttivo, nonché sulle mozioni presentate a Consiglio da almeno un decimo dei soci, cinque giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 11 – L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione assistito dal segretario ed, in mancanza, dal vicepresidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nominerà il suo presidente.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.

L'assemblea ordinaria è legalmente costituita quando sia presente anche per delega o per corrispondenza almeno la metà più uno dei soci iscritti nei registri dell'associazione e in regola col pagamento della quota associativa. Non essendo valida l'assemblea in prima convocazione per mancanza di numero legale, essa sarà convocata in seconda convocazione e sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i membri del Cons. Direttivo non hanno diritto di voto. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Le deliberazioni si fanno constatare da verbali firmati dal presidente, dal segretario e dai revisori presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

## CAPO V – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 – L'associazione è retta da un Cons. Direttivo composto da 9 o 11 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci. Il Cons. Direttivo dura in carica un triennio. I membri uscenti di carica sono sempre rieleggibili.

Art. 13 – Il Cons. Direttivo nomina fra i suoi membri:

- a) un presidente;
- b) un vicepresidente;
- c) un segretario;
- d) un tesoriere – economo.

Il Consiglio può sostituire per cooptazione sino alla prossima assemblea i membri che per qualsiasi ragione siano cessati dalla carica.

Art. 14 – Il Cons. Direttivo:

delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

compila regolamenti per attività speciali;

nomina il personale tecnico e amministrativo occorrente;

compila i bilanci preventivi e consuntivi;

convoca l'assemblea dei soci;

provvede all'amministrazione del patrimonio sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà tra l'altro di assumere mutui passivi, assentire iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, rinunciare ad ipoteche legati, assentire vincoli, svincoli e tramutamento di titoli di qualsiasi specie, agire in giudizio, transigere, accettare e rifiutare lasciti e donazioni ed esercitare tutte le altre facoltà occorrenti per la gestione ed amministrazione dell'Associazione anche se qui non menzionate,

In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere obbligatoriamente all'assicurazione contro infortuni, malattie e responsabilità civile per copertura rischi connessi all'attività concretamente prestata dai volontari.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente,

dal Vice Presidente e da tre membri scelti dal Consiglio nel proprio seno.

Esso cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio ed esercita, su delega del Consiglio e per ragioni di urgenza, i poteri a quest'ultimo spettanti. Nei casi di urgenza, le deliberazioni adottate senza delega preventiva devono essere ratificate dal Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 15 - Il Consiglio si riunisce dietro invito del Presidente di norma ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente stesso lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno cinque Consiglieri. La convocazione si fa con lettera raccomandata o con telegramma al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Nell'invito viene indicato l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.. Le votazioni devono essere fatte a scrutinio segreto quando riguardano persone.

Art. 16 – Il presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; firma mandati di pagamento e reversali di incasso.

Il Vice Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed è incaricato di quelle altre mansioni che il Consiglio crederà di attribuirgli.

Il Tesoriere Economo vigila sul fondo sociale, predispose gli incassi ed i pagamenti, cura l'impiego dei fondi eccedenti l'ordinario fabbisogno nei modi da determinarsi dal Consiglio, compila il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li sottopone per l'approvazione al Consiglio.

Egli vigila inoltre su tutto quanto altro riguarda la gestione economica.

Il servizio di cassa può essere affidato dal Consiglio Direttivo ad un Istituto di credito.

## CAPO VI - REVISORI

Art. 17 - L'Assemblea nomina ogni triennio tra i Soci, tre Revisori incaricati di esaminare i bilanci preventivi e consuntivi e di riferirne all'Assemblea ordinaria. A tale scopo i bilanci annuali devono essere presentati almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea insieme con tutti gli allegati e documenti giustificativi.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, i Revisori dovranno consegnare al Segretario una relazione illustrativa dei bilanci perchè la stessa sia inviata a tutti i Soci, unitamente ad una copia dei bilanci medesimi.

I Revisori hanno sempre la facoltà ed obbligo di esaminare presso la sede dell'Associazione conti, registri e di procedere a tutte quelle indagini che giudicheranno necessarie per l'adempimento del mandato loro affidato.

## CAPO VII - SCIOGLIMENTO

Art. 18 - L'Associazione potrà essere sciolta su deliberazione presa dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci.

Art. 19 - Per quanto non disposto nel presente Statuto si osservano le norme di legge, in particolare la legge quadro sul Volontariato.